

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3050

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TONELLI, BAZZARO, BELOTTI, BIANCHI, BONIARDI, CANTALAMESSA, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DE ANGELIS, DI MURO, DONINA, FERRARI, FOGLIANI, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, IEZZI, LEGNAIOLI, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MURELLI, PATASSINI, PATELLI, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SUTTO, TATEO, TIRAMANI, VALBUSA, ZANELLA

Modifiche agli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione, in materia di diritto dei cittadini alla sicurezza e di tutela delle vittime di reati

Presentata il 23 aprile 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Costituzione, lungi dal rappresentare oggi quel modello condiviso che risultava dalla felice sintesi operata dai Padri costituenti, mostra evidenti segni di invecchiamento, di cui le recenti e ben note proposte di « manutenzione » rappresentano la prova. I principi fondanti e tuttora attuali della Carta costituzionale hanno visto sopita la propria autorevolezza a causa del mutato quadro valoriale che ne determina l'efficacia.

Il fulcro del sistema delineato dalla Carta costituzionale è rappresentato dal complesso dei primi dodici articoli, che preve-

dono, non a caso, i « principi fondamentali », le fondamenta dell'intero edificio costituzionale. È su di essi che le altre norme dovrebbero poggiare e trarre la propria ragione d'essere.

La sicurezza costituisce un principio fondamentale che l'ordinamento giuridico deve tutelare.

Alla base dell'impianto costituzionale dei principi fondamentali è il « superprincipio » di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione. L'elencazione delle potenziali cause di inuguaglianza, recata dal secondo comma del medesimo articolo, ri-

specchia le criticità esistenti nella società del dopoguerra in cui operò l'Assemblea costituente. A quel tempo, essendo ancora viva l'esperienza delle ideologie totalitarie che fondavano il proprio consenso sulla differenza tra gli uomini, era necessario porre dei limiti per arginare l'onnipresenza dello Stato.

La situazione attuale è in parte diversa a causa delle trasformazioni della società contemporanea e della crescita progressiva di un sentimento collettivo di insicurezza, che si collega ad un incremento di episodi di microcriminalità violenta e predatoria e al riemergere del fenomeno della violenza terroristica di matrice politico-religiosa.

Con l'avvento della cosiddetta « società del rischio » il problema della sicurezza sembra ormai dominare il dibattito giuridico e politico, evidenziando la crisi che attraversano gli stessi valori costituzionali.

Il senso di insicurezza sociale rischia di essere pericoloso per la stessa tenuta della comunità, perché mina il pieno godimento dei diritti fondamentali del cittadino. A tale concetto si riferì Montesquieu quando scrisse che « la libertà politica, in un cittadino, consiste in quella tranquillità di spirito che proviene dalla convinzione, che ciascuno ha, della propria sicurezza e, perché questa libertà esista, bisogna che il governo sia organizzato in modo da impedire che un cittadino possa temere un altro cittadino » (« *Lo spirito delle leggi* »).

La sicurezza sembra assumere oggi un valore superprimario nell'ordinamento perché è strettamente legata alla dimensione collettiva e democratica del vivere civile, e perché rappresenta la condizione per l'esercizio dei diritti civili e politici del cittadino. Il godimento dei beni più elementari è, infatti, ostacolato dalla ragionevole possibilità della loro perdita imminente.

A riprova della sua dimensione costituzionale, nelle teorie generali sui diritti fondamentali la sicurezza è stata intesa quale vero e proprio principio che attribuisce fondamento ai diritti dell'uomo. Essa presuppone la creazione di un ambito di certezza, elimina il timore, favorisce il clima di fiducia dei rapporti sociali e permette l'esercizio dei diritti fondamentali e il pieno

sviluppo della persona umana. La sicurezza è, infatti, il *prius* per l'esercizio di tutte le altre libertà.

Nella Costituzione non è previsto un diritto soggettivo alla sicurezza. La sicurezza come valore è, invece, espressamente richiamata da alcune disposizioni costituzionali quale limite alla libertà: in tema di circolazione, soggiorno ed espatrio (articolo 16), in tema di riunione (articolo 17) e in tema di iniziativa economica privata (articolo 41, secondo comma).

Anche il principio di tutela della persona offesa dal reato è assente nella Costituzione. Ciò è sostanzialmente dovuto al fatto che all'epoca della redazione della Costituzione stessa le priorità erano altre; molti Padri costituenti avevano vissuto sulla loro pelle la violazione, se non addirittura l'assenza, delle più elementari garanzie processuali e personali. Oggi, accanto alle inalienabili garanzie dell'imputato, emerge la necessità di ribadire e di cristallizzare nella Costituzione anche i diritti della persona offesa dal reato; anche questo è un passaggio essenziale per dare sostanza ed espansione al principio di uguaglianza.

A tale fine è necessario riformulare alcuni principi del nostro ordinamento giuridico per far emergere espressamente gli interessi legati alla sicurezza, all'esercizio della legittima difesa e, in generale, alla tutela delle vittime di reati.

In particolare, è indispensabile introdurre nella Carta costituzionale i due principi, sincronicamente interconnessi, del « diritto alla sicurezza » e della « tutela delle vittime di reati », sia nell'ambito dei « principi fondamentali » sia in relazione al godimento del diritto di proprietà.

La presente proposta di legge costituzionale è composta da tre articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 3 della Costituzione con il riconoscimento in forma esplicita del diritto alla sicurezza.

L'articolo 2 introduce un nuovo comma all'articolo 24 della Costituzione, prevedendo che la legge assicura la tutela delle vittime di reati.

Infine, per rafforzare il valore costituzionale dei suddetti principi, l'articolo 3 introduce un nuovo comma all'articolo 42

della Costituzione che collega espressamente la tutela della sicurezza all'esercizio del diritto di proprietà.

Le modifiche proposte assicurano l'inserimento della sicurezza in senso soggettivo nella *ratio essendi ac operandi* dell'intero ordinamento, attribuendo a tale prin-

cipio la forza giuridica adeguata a preservare, per quanto possibile, le relazioni interindividuali dall'imprevedibilità, dall'arbitrio e dall'incertezza, al fine di poter affrontare il futuro con tranquillità e serenità.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 3 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà, l'egualianza e la sicurezza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 24 della Costituzione)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 24 della Costituzione è inserito il seguente:

« La legge assicura la tutela delle vittime di reati ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 42 della Costituzione)

1. All'articolo 42 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La legge tutela la sicurezza nell'esercizio del diritto di proprietà ».

